SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2352

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DOLAZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1995

Norme per gli affidamenti e le supplenze ai ricercatori

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - L'apertura sul conferimento delle supplenze ai ricercatori confermati a far data dai provvedimenti del 1990 ha determinato una diversa formazione dei collegi accademici, facoltà e dipartimenti, nei quali i ricercatori godevano della sola rappresentanza.

Invero l'affidamento ad essi di incarichi di insegnamento ufficiali ed il sostanziale divieto di partecipazione ai nominati collegi in qualità di ricercatori non permette l'adeguato andamento didattico amministrativo nella conduzione delle discipline che risultano di fatto estromesse dai voti e pareri di quei docenti, lasciando peraltro che le medesime facoltà e dipartimenti siano rappresentati da un numero sempre più esiguo di ordinari ed associati che tende a compromettere il valore democratico delle assise rispetto al *quorum* strutturale richiesto.

Appare opportuno ed urgente legittimare col presente disegno di legge, la partecipazione a quei consessi dei ricercatori titolari di supplenza e affidamento.

Si osservi che le stesse norme sull'autonomia degli atenei inducono le facoltà ad assegnare ad uno stesso ricercatore più di una supplenza a titolo gratuito creando una disparità di trattamento a parità di funzioni didattiche con ordinari ed associati tenuti invece ad esercitare un primo ed anche un secondo insegnamento diverso da quello di titolarità. Ciò fa sì che si superi il monte ore previsto risultando indebita ogni ora di insegnamento superiore.

Non devo qui ricordare che l'articolo 36 della Costituzione assicura ai lavoratori una retribuzione proporzionata alla qualità del suo lavoro e che al ricercatore è corrisposta una remunerazione pari alla metà dell'ordinario e a due terzi dell'associato.

È necessario, dunque, correggere i criteri di assegnazione delle supplenze legittimando per i ricercatori le funzioni suppletive.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riconduce nei limiti dell'impegno orario la conduzione di insegnamenti a titolo gratuito, facendo preferire per l'assolvimento di detti incarichi i docenti a tempo pieno che adottano un regime superiore di ben cento ore a quello previsto per i docenti a tempo definito.

Va anche ricordato, onorevoli Senatori, che le norme sul conferimento degli incarichi sulle quali più volte si è espresso il Consiglio di Stato, pur incompatibili col progetto di riforma dell'università, non sono abrogate. Sembra perciò opportuno modificare, in coerenza con le attuali direttive per l'università, la normativa oggi vigente, essendo da tempo modificata quella prevista dall'articolo 114 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono sostituiti dai seguenti:

«La copertura degli insegnamenti attivati presso le facoltà universitarie è disposta dal consiglio di facoltà a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero anche in base a valutazioni comparative se la scelta dev'essere effettuata fra aspiranti di categoria omogenea.

La facoltà dovrà conferire la supplenza nei casi di sede piena e l'affidamento nei casi di sede vacante del titolare della cattedra, preferendo, nell'ordine, docenti a tempo pieno ordinari, associati, ricercatori confermati che siano interni alla facoltà e appartenenti allo stesso settore disciplinare.

In casi di motivata impossibilità del conferimento, secondo le modalità del comma precedente, esso potrà essere disposto, nello stesso ordine, a docenti della stessa università o di altra università ovvero a docenti della stessa facoltà a tempo definito. Ferme restando le norme previste al comma 7 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per le ore di effettivo svolgimento della supplenza che superi il regime di impegno del docente, è dovuto un compenso ragguagliato all'ora, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore supplito.

Per il periodo di effettivo svolgimento dell'affidamento che supera il regime di impegno del docente, è dovuto un compenso, ragguagliato all'ora, pari allo stipendio lordo spettante al professore associato di pari anzianità».

Art. 2.

1. Nel primo comma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382, dopo le parole: «modalità che seguono» sono inserite le seguenti: «nonchè con le stesse modalità dei professori associati, i ricercatori titolari di affidamenti e supplenze su insegnamenti fondamentali del corso di laurea o di diploma».